



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Cod. Fisc. 80007050240

C.A.P. 36043

ORDINANZA N. 13 DEL 29-05-2020

Reg. Gen. N. 29

Oggetto: Misure per riapertura completa del mercato domenicale e prescrizioni sanitarie conseguenti. Validità dal 31 maggio 2020. Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO

RICHIAMATA:

- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17.05.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19. Ulteriori disposizioni", che consente, dal 18 maggio 2020, la ripresa di attività aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate fino al 17 maggio 2020 e, nello specifico:
 - a. ristorazione
 - b. attività turistiche (balneazione)
 - c. strutture ricettive
 - d. servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)
 - e. commercio al dettaglio
 - f. **commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)**
 - g. uffici aperti al pubblico
 - h. piscine
 - i. palestre
 - j. manutenzione del verdenonché:
 - a) campeggi;
 - b) impianti sportivi;
 - c) rifugi alpini;
 - d) impianti a fune;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 50 del 23.05.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19. Ulteriori disposizioni", con cui sono state apportate alcune modifiche alla precedente ordinanza n. 48 a seguito dell'approvazione il 22.05.2020, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei dipartimenti di sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del Decreto Legge n. 33/2020, delle nuove linee guida in sostituzione quelle emesse il 16.05.2020 e richiamate come allegato 17 del D.P.C.M. 17.05.2020;

VISTE le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, di cui all'allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 50 del 23.05.2020 ed, in particolare, quelle dedicate al “Commercio su aree pubbliche”;

RILEVATO che il Comune di Camisano Vicentino ospita tradizionalmente, la domenica mattina, un mercato con oltre 200 operatori, del settore alimentare e non alimentare, che occupa tutta l'area urbana del centro storico e che esso è stato sospeso dal 15 marzo 2020 e riaperto, solo parzialmente, il 17 maggio u.s., e completamente il 24 maggio u.s., in ragione delle norme introdotte, sia a livello nazionale che regionale, per fare fronte all'emergenza sanitaria;

RITENUTO necessario modificare le precedenti ordinanze n. 1 del 22.05.2020 e n. 12 del 23.05.2020, aggiornandole alle nuove disposizioni introdotte nelle linee guida allegate all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 50 del 23.05.2020, procedendo ad una apertura totale del mercato secondo le disposizioni che si va ora ad approvare;

RITENUTO che ci siano tutti i presupposti per l'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000, stante l'indiscutibile emergenza sanitaria tuttora in atto ed il rischio, in questa prima fase di riapertura graduale delle attività, di un peggioramento del trend positivo di abbassamento del contagio imboccato;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente approvate e riportate:

1. **A partire dal 31 maggio 2020 e fino a diverse disposizioni**, il mercato domenicale di Camisano Vicentino sarà aperto a tutti settori merceologici già ammessi precedentemente all'emergenza sanitaria da COVID – **19 ad esclusione della vendita di capi di abbigliamento, accessori e calzature usati**, secondo le prescrizioni dettate nel presente provvedimento oltre a tutte le disposizioni previste dal citato allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 50 del 23.05.2020.
2. **Sono sospese le operazioni di spunta a favore degli operatori precari del settore non alimentare**. L'assegnazione dei posteggi liberi agli operatori precari del settore alimentare sarà effettuata scorrendo la graduatoria e contattando gli interessati, i quali devono dare la propria disponibilità ad occupare il posteggio entro il sabato precedente la domenica di mercato.
3. La pianta mercatale originaria sarà perimetrata e saranno creati dei varchi di entrata e uscita del mercato stesso, nonché eventuali percorsi interni atti ad impedire l'assembramento di persone o il mancato rispetto del distanziamento interpersonale.
4. In ragione della necessità di reperire maggiori spazi tra i posteggi ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale, **sono sospesi temporaneamente, fino al 31 luglio 2020 e salvo diverse successive disposizioni, gli ampliamenti dei posteggi precedentemente autorizzati**.
5. Gli operatori **del progetto 3A, tradizionalmente posizionati in piazza Umberto I**, prenderanno posto in via Fogazzaro occupando i posteggi dal numero A1 al numero A8, secondo assegnazioni da parte dell'ufficio commercio.
6. In ogni caso, gli operatori dovranno **attenersi scrupolosamente alle indicazioni, anche verbali, fornite dalla Polizia Locale** la quale potrà allontanare coloro che non vogliono attenersi alle disposizioni o ne facciano violazione.

7. Le operazioni di acquisto al banco potranno avvenire solo frontalmente, in modo che ai restanti lati non si crei assembramento.
8. E' fatto divieto di posizionare qualsiasi tipo di seduta, panchine, tavoli, piani d'appoggio e sedie agli operatori che fanno somministrazione di alimenti e bevande, al fine di evitare il consumo sul posto.
9. Fra un posteggio e l'altro dovrà essere osservato il distanziamento di almeno un metro. In caso di oggettiva impossibilità al rispetto di tale misura, onde non vanificare l'esigenza di isolare ciascun banco di vendita, l'operatore dovrà posizionare teli antipioggia verticali lungo le pareti laterali in modo da creare una barriera fisica.
10. Durante le operazioni di vendita deve essere osservata scrupolosamente la distanza minima di un metro tra cliente e cliente ed operatore e cliente.
11. L'accesso degli operatori del mercato potrà avvenire nei consueti orari previsti dal Regolamento. I volontari della Croce Rossa Italiana sono autorizzati ad eseguire dei controlli a campione della temperatura degli operatori e degli addetti alla vendita.
12. Ai varchi d'ingresso sarà assegnato apposito personale volontario istruito, autorizzato a verificare che gli avventori del mercato indossino mascherina e siano dotati di sostanza per l'igienizzazione delle mani, che dovrà avvenire prima dell'ingresso alla zona perimetrata. In alternativa possono essere utilizzati guanti "usa e getta". I suddetti volontari, in caso di dubbio, sono autorizzati a richiedere agli avventori di sottoporsi alla misurazione della temperatura, operazione che sarà eseguita dai volontari della Croce Rossa Italiana. Inoltre, i volontari potranno prevedere accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale.
13. Coloro che, operatori commerciali o avventori del mercato, dovessero superare la temperatura di 37,5 gradi, saranno invitati a rientrare immediatamente a casa e contattare il proprio medico di medicina generale.
14. Operatori ed avventori del mercato dovranno rispettare obbligatoriamente il distanziamento interpersonale di un metro.
15. Le operazioni di acquisto presso i posteggi degli operatori del commercio su area pubblica devono avvenire ad opera di un solo soggetto per nucleo familiare, eccetto i casi di persone con minori di anni 14 o di persona che necessiti di accompagnamento.
16. Dai varchi di accesso potranno entrare i residenti nelle vie interessate dal mercato, coloro che prestano attività lavorativa nell'area o che si rechino negli esercizi commerciali in sede fissa ovvero coloro che abbiano altro titolo per accedervi.
17. Lo svolgimento del mercato è subordinato al tassativo rispetto delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17.05.2020 e n. 50 del 23.05.2020, nonché della presente ordinanza.
18. **Gli operatori del commercio su area pubblica devono osservare rigorosamente tutte le disposizioni contenute nell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 50 del 23.05.2020, in particolare:**
 - effettuare la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - utilizzare obbligatoriamente la mascherina, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - mettere a disposizione della clientela soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
 - garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra operatore e cliente e tra cliente e cliente;
 - esporre in maniera ben visibile cartelli che indichino il numero massimo di clienti che possono accedere all'attività commerciale per gli acquisti;
 - organizzare il banco di vendita con modalità tali da evitare assembramenti di persone, eventualmente creando un percorso obbligato di entrata e uscita per i clienti;

- **nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, è obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;**
 - **rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.**
19. La violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del Decreto legge 25.03.2020, n. 19 per quanto riguarda gli aspetti previsti all'art. 1, comma 2, lettere v) e aa). L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13, della legge n. 689/1981. Le violazioni non contemplate dalla norma sopra richiamata, sono punite con sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come stabilito nell'art. 7 bis del Decreto legislativo n. 267/2000, con l'osservanza dei principi e delle procedure dettati dalla legge n. 689/1981.
20. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti.
21. La presente ordinanza sostituisce le precedenti n. 10 del 15.05.2020, n. 11 del 22.05.2020 e n. 12 del 23.05.2020, che cessano la propria efficacia.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e il suo invio alla Regione, alla Prefettura, all'AULSS n. 8, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia locale.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
F.to MARANGON RENZO